

La prescrizione della contribuzione previdenziale per i lavoratori pubblici dipendenti – Comunicato ufficiale INPS

Ritorniamo ancora una volta su questo tema “caldo” per tranquillizzare, alla luce del comunicato ufficiale INPS del 13 Agosto 2018, la numerosa platea di lavoratori e lavoratrici interessate alla problematica.

L'INPS chiarisce finalmente che la posizione dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) con contributi previdenziali prescritti **potrà essere sistemata anche dopo il primo gennaio 2019**.

I dipendenti pubblici, iscritti alla gestione ex INPDAP confluita nell'INPS, possono così stare tranquilli. Con il [comunicato pubblicato sul proprio sito](#) il 13 Agosto, si comunica che i contributi, anche se prescritti, **potranno essere accreditati dopo il 31 dicembre 2018, visto che non si è in presenza di un termine di decadenza**. Unica eccezione, che non potrà beneficiare di questo assunto, è rappresentata **dalla categoria di dipendenti che versa la contribuzione alla CPI (insegnanti di asili e scuole dell'infanzia pubbliche)**, ai quali, se il datore di lavoro non dovesse sostenere l'onere della rendita vitalizia, spetterà l'onere di pagare il costo dei contributi prescritti per far sì che possano esser riconosciuti ed utilizzati ai fini pensionistici.

Ricordiamo brevemente lo sviluppo dell'annosa questione: la [circolare INPS n. 169/2017](#) aveva precisato che **“il termine entro il quale i dipendenti pubblici possono fare domanda per verificare la regolarità della propria posizione contributiva, attraverso l'estratto conto INPS/INPDAP e chiederne la variazione tramite la procedura RVPA, è il 31 dicembre 2018”**. Questa indicazione aveva messo in agitazione i numerosi dipendenti del settore, i quali hanno vissuto un periodo di incertezza normativa nel passaggio di gestione del conto assicurativo previdenziale dall'INPDAP all'INPS. Tale preoccupazione, complice anche i dubbi interpretativi sollevati dalla circolare 169/2017, ha generato un eccezionale richiesta di consulenza agli uffici INCA, mettendo a dura prova le nostre capacità di risposta. Nel comunicato, l'INPS “chiarisce che **la posizione assicurativa potrà essere sistemata**

In questo numero:

INPS – Dipendenti ex INPDAP e prescrizione della contribuzione.

INPS: Permessi legge 104 nei rapporti di lavoro notturno, a turni e Part-Time,

Prestazioni sostegno al reddito: NASpl novità in materia di diritto al termine della mobilità e in presenza di contribuzione agricola,

Immigrazione.

Per i lavoratori del pubblico impiego, il passaggio di gestione del conto assicurativo dalla gestione ex-INPDAP all'INPS ha determinato un periodo di forte incertezza e preoccupazione per l'esercizio di un aspetto fondamentale della previdenza pubblica, quale quello del riconoscimento della contribuzione obbligatoria

anche dopo il 1° gennaio 2019."

Alla luce di questo comunicato il **31 dicembre 2018 non è più l'ultimo giorno entro cui il dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa**, ma "quello che permette al datore di lavoro pubblico di applicare la prassi consolidata nella ex gestione INPDAP" che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Alla luce di questo comunicato è possibile disegnare il seguente perimetro operativo:

- i lavoratori pubblici **possono presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018** se, dopo aver verificato la propria posizione contributiva dovessero riscontrare incongruenze o inesattezze.
- I datori di lavoro pubblici potranno "continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma **per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019**" dovranno sostenere, in base alle modalità stabilite della circolare INPS 169/2017, l'onere del trattamento di quiescenza "riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia." Insomma anche se caduti in prescrizione i contributi mancanti potranno essere accreditati lo stesso.
- Fanno eccezione alla regola contenuta nei chiarimenti INPS gli iscritti alla **Cassa Pensioni Insegnanti (CPI)**, cioè i maestri delle scuole primarie paritarie sia pubbliche che private e gli insegnanti degli asili in forma di enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali, (esclusi i docenti MIUR). Questi lavoratori pubblici, infatti, **se il datore di lavoro non dovesse sostenere l'onere della rendita vitalizia per i contributi prescritti, dovranno provvedere di tasca loro "per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa"**, a meno che non decidano di rinunciare.

In conclusione **l'unica categoria di lavoratori pubblici, obbligata a verificare entro il 31 dicembre 2018 la propria posizione contributiva con sollecitudine è quella degli iscritti alla CPI.**

Per le altre categorie ogni invito all'urgenza è un inopportuno allarme.

INPS: Permessi legge 104 nei rapporti di lavoro notturno, a turni e Part-Time

Permessi in giorni festivi, turni e lavoro notturno I tre giorni di permesso mensile a disposizione dei

lavoratori che prestano assistenza ai familiari disabili possono essere **fruiti anche nei giorni festivi e di notte** ove questi rientrino in turni di lavoro.

Lo ha chiarito l'INPS nel [msg. n. 3114/2018](#), trattando i casi di particolari modalità organizzative dell'orario di lavoro.

Lavoro festivo e notturno- L'Istituto si pronuncia in primis sulla fruizione dei permessi in corrispondenza di **turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive**. Per "**lavoro a turni**" si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell'orario di lavoro, diversa dal normale "lavoro giornaliero", in cui l'orario operativo dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può **comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica)**. L'INPS evidenzia che l'art. 33, c. 3, l.104/1992 prevede che la fruizione dei permessi mensili retribuiti **avvenga "a giornata"**, indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne deriva che il beneficio in argomento **può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica**. Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno: infatti, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la **prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro** in cui si articola l'organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato **pari a un solo giorno di permesso** anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Riproporzionamento per permessi a "ore" - L'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di **fruizione ad ore del beneficio in argomento**. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato il seguente algoritmo (cfr. [msg. INPS n. 16866/07](#)): "orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili".

Riproporzionamento giornaliero e Part-Time - Il messaggio si occupa anche dei permessi ex art. 33 in caso di **rapporto di lavoro a tempo parziale**. Alla luce dell'attuale contesto normativo l'INPS ha fornito la seguente formula di calcolo da applicare ai fini del **riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile** ai casi di **Part-Time verticale e Part-Time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese**: "orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore [segue pg. 3](#)